



## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Publicata in GU la Legge di bilancio 2022

Responsabilità degli enti per reati contro il patrimonio culturale

Convertito in legge il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Publicato in G.U. il decreto di modifica al codice civile in materia di nomina e revoca degli amministratori

## **CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI**

Publicate FAQ sul whistleblowing di A.N.A.C.

Publicata in GU dell'UE la raccomandazione della Commissione europea in materia di prestazioni ambientali di imprese e prodotti

Parere favorevole del Garante Privacy in ordine alle nuove disposizioni in materia di green pass

Il CNDCEC pubblica i chiarimenti sull'individuazione e i limiti della causa di incompatibilità tra professione e amministrazione di S.r.l.

Assonime pubblica la circolare di chiarimento sulle novità introdotte dal decreto crisi

## **GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'**

Autoriciclaggio anche per cessione di quote

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Nullità del contratto di mutuo contenente clausole indicanti il tasso di interesse viziato da indeterminatezza

Green-washing e pubblicità ingannevole

## Pubblicata in GU la Legge di bilancio 2022

Legge del 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la Legge del 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (Legge di Bilancio 2022). Il provvedimento in commento ha introdotto numerose novità in tema di: i) misure per la crescita, l'internazionalizzazione e l'accesso al credito delle imprese; ii) lavoro occupazione e previdenza; iii) ambiente e territorio; iv) trasporti e infrastrutture; v) ordinamento giudiziario; vi) sanità; vii) politiche sociali e istruzione; viii) informazione; ix) politiche fiscali e finanziarie, con la revisione, tra le altre, delle aliquote irpef; x) cultura e spettacolo; xi) sport; xii) commercio e turismo; xiii) energia; xiv) agricoltura; xv) difesa e affari esteri; xvi) politiche di genere; xvii) trasparenza partiti politici; xviii) comparto sicurezza. Di seguito alcune delle importanti novità tra le misure di sostegno e di l'accesso al credito per le imprese.

E' stato incrementato il fondo rotativo in favore delle imprese italiane che operano su mercati esteri.

È stata confermata la proroga al 30 giugno 2022 della garanzia Italia SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), nonché del regime straordinario del Fondo di garanzia PMI SACE a favore delle imprese, cd. *mid cap*, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499. Tuttavia mentre per la garanzia SACE la proroga è senza novità, per il Fondo di garanzia PMI sono prospettate alcune modifiche. In primo luogo, dal 1° gennaio 2022, per i piccoli prestiti fino a 30.000 euro la garanzia scenderà dal 90% all'80%. Inoltre, viene previsto che dal 1° aprile 2022 la garanzia non sarà più gratuita, ma per il suo rilascio dovrà essere pagata una commissione.

Per quanto attiene alla tutela dell'ambiente, è altresì istituito il fondo italiano per il clima, con il quale finanziare interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito.

È stato istituito un fondo speciale per favorire il prepensionamento di lavoratori di aziende in crisi ed anche l'assunzione agevolata da decontribuzione totale per chi assume a tempo indeterminato queste figure.

È prevista anche una nuova norma anti-delocalizzazione per aziende con più di 250 dipendenti che decidono di chiudere una sede o uno stabilimento produttivo, licenziando più di 50 dipendenti, che prevede l'obbligo di comunicazione preventiva almeno tre mesi prima a sindacati, Regioni, Ministero del Lavoro, MISE e ANPAL e di presentazione di un piano per tutelare i lavoratori in esubero.

È stato introdotto nella misura del 50% l'esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri.

Sono state introdotte novità in materia di ammortizzatori sociali.

Vengono rifinanziati i contratti di sviluppo per i progetti di investimento a sostegno della competitività, nonché le misure di cui alla Nuova Sabatini, per l'acquisto di beni strumentali.

Si segnalano infine l'istituzione, presso il MISE, di un fondo da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile e la proroga al 31 dicembre 2022 del contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli.

PROVVEDIMENTI  
NORMATIVI APPROVATI

[torna su](#)

## ***Responsabilità degli enti per reati contro il patrimonio culturale***

*Senato della Repubblica – DDL 118 – “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” approvato il 14 dicembre 2021*

È stato approvato dal Senato, con modifiche, il D.D.L., trasmesso dalla Camera dei deputati già nel 2018, recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Il provvedimento prevede l'inserimento, dopo il nuovo passaggio alla Camera per l'approvazione definitiva, degli articoli 25-quaterdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) all'intero del D.lgs. 231/2001 ampliando ulteriormente l'elenco dei reati presupposto.

In particolare, il nuovo art. 25-septiesdecies prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per i delitti in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.), furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) e falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.).

Con l'art. 25-duodevicies, invece, viene allargata la responsabilità della persona giuridica ai reati di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

[torna su](#)

## ***Convertito in legge il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

*Legge del 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146*

È stato convertito con la legge del 17 dicembre 2021, n. 215, il D.L. 146/2021 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. In sede di conversione, in particolare, è stato ampliato l'obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche ai datori di lavoro. Il nuovo art. 37, co. 2 del TU 81/2008 prevede intanto che la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un accordo in modo da garantire l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Il co. 7 del medesimo articolo introduce pertanto i datori di lavoro tra i soggetti destinatari degli obblighi formativi specifici e degli aggiornamenti periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

[torna su](#)

## ***Pubblicato in G.U. il decreto di modifica al codice civile in materia di nomina e revoca degli amministratori***

*D. Lgs dell'8 novembre 2021 n. 183 in Gazzetta Ufficiale del 29/11/2021 n. 284 - Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021 n. 284*

Con il decreto in commento, a decorrere dal 14 dicembre 2021, sono state apportate modifiche alle norme in materia di nomina e revoca degli amministratori di s.p.a. e s.r.l..

In particolare, il nuovo art. 2383 c.c. stabilisce che la nomina dell'amministratore è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione attestante l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Il nuovo art. 2475 c.c. estende oggi espressamente l'applicabilità di tali disposizioni anche alle s.r.l.

[torna su](#)

## ***Pubblicate FAQ sul whistleblowing di A.N.A.C.***

*Autorità Nazionale Anticorruzione - FAQ whistleblowing – aggiornamento del 17 dicembre 2021*

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha pubblicato, in data 20 dicembre 2021, sul proprio sito internet l'ultimo aggiornamento delle FAQ (*frequently asked questions*) in materia di *whistleblowing*. Il documento si compone di 22 domande e risposte che costituiscono un valido vademecum sull'istituto delle segnalazioni anche grazie all'evidenziazione di parole chiave e fonti normative. A.N.A.C. si sofferma, in particolare, sulla procedura di gestione delle informazioni, sul custode delle identità, sul ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sulle rispettive responsabilità. Inoltre, vengono chiarite alcune tematiche come il termine di conservazione della segnalazione e il funzionamento della piattaforma.

[torna su](#)

## ***Pubblicata in GU dell'UE la raccomandazione della Commissione Europea in materia di prestazioni ambientali di imprese e prodotti***

*Commissione Europea – Raccomandazione (UE) 2021/2279 sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni, del 15 dicembre 2021*

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2021, la raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione Europea sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle imprese.

I metodi dell'impronta ambientale di prodotto e dell'impronta ambientale di organizzazione consentono alle imprese di misurare, valutare e comunicare le proprie prestazioni ambientali nel ciclo di vita dei prodotti/servizi nella prospettiva del ciclo di vita e quindi di competere nel mercato sulla base di informazioni ambientali veritiere.

Tali metodi contengono istruzioni dettagliate su come modellare e calcolare gli impatti ambientali di prodotti e organizzazioni, basati su pratiche, indicatori e regole esistenti accettati a livello internazionale.

La raccomandazione in commento ha l'obiettivo di facilitare le imprese nel calcolo delle proprie prestazioni ambientali sulla base di informazioni affidabili, verificabili e comparabili, facilitando altresì l'accesso a tali informazioni da parte di altri soggetti (ad esempio amministrazioni pubbliche, ONG, partner commerciali).

La raccomandazione dovrebbe inoltre favorire lo sviluppo di una banca dati dell'Unione Europea delle impronte ambientali.

[torna su](#)

## ***Parere favorevole del Garante Privacy in ordine alle nuove disposizioni in materia di green pass***

*Garante per la Protezione dei dati personali (GPDP) - Provvedimento del 13 dicembre 2021 n. 430*

Il Garante per la Protezione dei dati personali ("GPDP") ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (poi emanato il 17 dicembre 2021) che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori. Nel provvedimento, il GPDP ha evidenziato come il complesso delle misure adottate per fronteggiare la crisi pandemica siano conformi alla disciplina sulla protezione dei dati personali, tuttavia, in ragione degli specifici rischi connessi ai trattamenti di dati personali in esame e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo, il Garante ha sottoposto al Ministero della Salute alcuni temi poi recepiti nel decreto del 17 dicembre. In particolare sono stati affrontati gli aspetti connessi alla revoca del green pass e alla consegna volontaria da parte del dipendente al datore di lavoro del proprio green pass.

Nello specifico il Governo ha recepito le indicazioni del Garante in tema di revoca del green pass, introducendo disposizioni specifiche secondo le quali:

(i) la revoca si basa su una black list (o meglio, una revocation list), un archivio dei codici che identificano univocamente i green pass revocati. Questa black list deve poter essere consultata

dai sistemi di verifica in modo che, seppur formalmente corretti, i green pass revocati non permettano la loro validazione da parte della App;

(ii) la revoca di un Green Pass deve essere notificata e conoscibile alla persona che ne risulta intestatario, utilizzando i dati di contatto da lui forniti;

(iii) in caso di errore, la revoca del Green Pass deve poter essere annullata, permettendo il ripristino della validità del documento revocato, sia in caso di guarigione che di tamponi con esito falso positivo. Si segnala a tale riguardo la recentissima misura adottata dal Governo che consente a ciascun cittadino di ottenere il rilascio automatico del green pass di avvenuta guarigione mediante l'utilizzo dell'app IO o Immuni.

Nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, è stato previsto l'obbligo in capo a quest'ultimo di effettuare comunque il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l'app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate, e ciò proprio per conciliare la facoltà di consegna del green pass con i casi di sopravvenuta revoca dello stesso.

Inoltre, per chi esercita la professione sanitaria e come tale soggetta all'obbligo vaccinale, il decreto su indicazione del Garante ha disciplinato l'annotazione sugli albi professionali "senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dell'esercente la professione sanitaria", prevedendo soltanto l'indicazione della circostanza che il professionista è sospeso.

[torna su](#)

## *Il CNDCEC pubblica i chiarimenti sull'individuazione e i limiti della causa di incompatibilità tra professione e amministrazione di S.r.l.*

*Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) – Risposta del 10 dicembre 2021*

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ("CNDCEC"), con risposta del 10 dicembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito all'incompatibilità con l'esercizio della professione dell'iscritto che sia contestualmente amministratore con ampi poteri e nudo proprietario di una quota di maggioranza di una S.r.l.

A tal proposito, il CNDCEC prevede che l'Ordine, al fine di verificare la ricorrenza o meno della causa di incompatibilità, deve effettuare i seguenti accertamenti al fine di valutare se l'iscritto detenga o meno un interesse economico prevalente nella società in cui abbia assunto anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri: i) se l'iscritto possa esercitare il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi connessi alla (nuda) proprietà della quota sociale. Sul punto si osserva che, alla luce del combinato disposto degli artt. 2471-*bis* e 2352 c.c., salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, il diritto di voto spetta all'usufruttuario, mentre gli altri diritti amministrativi diversi da quelli ivi menzionati (ad es. consultare i libri sociali, sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al nudo proprietario e all'usufruttuario salvo, anche in questo caso, che l'atto costitutivo non disponga diversamente. In altri termini si dovrà verificare il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto della società, al fine di accertare l'effettiva imputazione di tali diritti; ii) quale sia il soggetto che ha diritto agli utili derivanti dalla quota societaria. Si segnala in tal senso che nel caso di specie il diritto agli utili spetta all'usufruttuario secondo le norme di carattere generale previste per il diritto di usufrutto; iii) se tra il nudo proprietario e l'usufruttuario intercorrano, oltre a rapporti di parentela, anche rapporti di coniugio o di convivenza risultante dallo stato di famiglia. La presenza di tali rapporti infatti, determinerebbero una compromissione della terzietà dell'usufruttuario nei confronti del nudo proprietario; iv) l'eventuale previsione di un termine al diritto di usufrutto (circostanza che determinerebbe, allo scadere del suddetto termine, il ricongiungimento della piena titolarità della proprietà in capo all'iscritto e la conseguente ricorrenza dell'incompatibilità). Inoltre, il documento in commento chiarisce che, quand'anche fosse accertato che l'iscritto detenga un interesse economico prevalente nella società, l'Ordine dovrà comunque ulteriormente accertare se il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico. Tale situazione costituisce infatti una delle fattispecie di esenzione dell'incompatibilità poiché si tiene conto della circostanza che l'attività di amministrazione di aziende è una di quelle che, per legge, formano oggetto della professione.

[torna su](#)

## *Assonime pubblica la circolare di chiarimento sulle novità introdotte dal decreto crisi*

*Assonime – Circolare n. 34 del 7 dicembre 2021 - "Le misure per il risanamento delle imprese dopo il covid: le novità del "decreto crisi"*

Assonime ha pubblicato una circolare che illustra le novità introdotte dal decreto legge 118/2021, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 (c.d. decreto crisi), recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e risanamento aziendale. Nel documento in commento vengono illustrate le novità introdotte dal decreto crisi per agevolare le ristrutturazioni aziendali e consentire rapide liquidazioni al fine di favorire la ripresa del sistema economico generale dopo la pandemia da Covid-19. In particolare, la circolare illustra: i) le ragioni del rinvio al 16 maggio 2022 del Codice della crisi e dell'insolvenza e al 31 dicembre 2023 delle misure di allerta e composizione assistita della crisi, previste dallo stesso Codice; ii) le caratteristiche e le finalità principali dei due nuovi istituti della composizione negoziata della crisi e del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio; iii) le anticipazioni della disciplina del Codice della crisi relative agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, alla convenzione di moratoria e agli accordi di ristrutturazione agevolati; iv) le proroghe ad alcune delle misure di emergenza introdotte dal Decreto Liquidità.

[torna su](#)

## *Autoriciclaggio anche per cessione di quote*

*Corte di Cassazione – Seconda Sezione Penale – Sentenza n. 45397, del 9 dicembre 2021*

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che sussiste il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p. anche nel caso in cui l'operazione di trasferimento del profitto del reato presupposto sia tracciabile.

In particolare, i giudici di legittimità stabiliscono che la circostanza che il mutamento della titolarità del profitto sia avvenuto attraverso una operazione tracciabile, non esclude, in astratto, la sussistenza del reato, che deve affermarsi anche soltanto sulla base di una condotta che abbia creato intralcio non definitivo rispetto alla identificazione della provenienza delittuosa del bene. A tal proposito, si è tuttavia precisato che l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del denaro, seppure non definitivo, deve essere concreto.

Nella caso di specie, si è verificato un trasferimento di quote sociali da una s.r.l. ad altra s.r.l. pertanto il trasferimento riguarda "attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative", come previsto dalla norma incriminatrice; tale trasferimento ha determinato un mutamento della titolarità del profitto del reato riveniente dai reati presupposto attraverso una operazione tracciabile, ma l'intervenuta tracciabilità non esclude, ex ante, la sussistenza del reato, che può concretizzarsi anche soltanto sulla base di una condotta concretamente idonea ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza delittuosa del bene, in quanto l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene appare "concreto".

[torna su](#)



## *Nullità del contratto di mutuo contenente clausole indicanti il tasso di interesse viziato da indeterminatezza*

*Tribunale della Spezia – Sentenza n. 739, del 20 dicembre 2021*

Il Tribunale della Spezia, con la sentenza in commento, ha analizzato i contratti di mutuo stipulati da banca Barclays e la relativa documentazione onde vagliarne la validità.

Il Tribunale, a seguito di complessa consulenza tecnica d'ufficio relativa ad un contratto di mutuo in euro con clausola di indicizzazione al franco svizzero, ha dichiarato la "nullità parziale" del contratto in ragione della "indeterminatezza delle clausole contenenti l'indicizzazione del tasso d'interessi".

Secondo il CTU, chiamato dal giudice a valutare gli effetti delle clausole impugnate, le operazioni di conguaglio finanziario e valutario, pur essendo menzionate nel testo contrattuale, non risultano "determinate specificamente per modalità di applicazione e criteri di calcolo".

In particolare, ha chiarito Il Tribunale che, nella clausola oggetto di disamina, manca completamente la determinazione del meccanismo di conversione della valuta.

Dall'esame della documentazione contrattuale, inoltre, sono emersi palesi profili di indeterminatezza con riferimento alla omessa esplicitazione dei criteri impiegati nella determinazione del piano di rimborso, non essendo stati indicati, nello specifico, né il regime finanziario (semplice o composto) né la modalità di calcolo e imputazione degli interessi.

Alla luce di quanto sopra descritto il giudice di merito ha disposto che il piano di ammortamento prosegua tenuto conto del tasso sostitutivo, condannando altresì banca Barclays a restituire gli interessi pagati in eccedenza in conseguenza della clausola nulla di indicizzazione del tasso d'interesse.

[torna su](#)

## *Green-washing e pubblicità ingannevole*

*Tribunale di Gorizia – Ordinanza del 25 novembre 2021*

Il Tribunale di Gorizia, con l'ordinanza cautelare in commento, emanata all'esito di un procedimento ex art. 700 c.p.c., si è soffermato sul tema del *green-washing* che rappresenta il primo sviluppo giurisprudenziale sul tema della pubblicità ingannevole in materia di sostenibilità aziendale.

Infatti, il Tribunale di Gorizia, in merito a una vicenda di comunicazione scorretta perpetrata da una società operante nel settore automotive, in relazione al tipo di materiali utilizzati per la produzione degli autoveicoli, ha condannato in via provvisoria e d'urgenza la suddetta società in ragione dell'utilizzo, da parte della stessa, di prodotti fortemente inquinanti.

In particolare, il Tribunale di Gorizia ha rilevato che "la sensibilità verso i problemi ambientali è oggi molto elevata e le virtù ecologiche decantate da un'impresa o da un prodotto possono influenzare le scelte di acquisto". Nel caso di specie, la società pubblicizzava al pubblico l'utilizzo di prodotti sostenibili nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa e in particolare nell'ambito della produzione.

A tal proposito, ha chiarito che, sebbene le normative in merito alle dichiarazioni ambientali siano spesso ancora piuttosto confuse e lascino spazio a diverse interpretazioni, le dichiarazioni ambientali verdi devono essere chiare, veritiere, accurate e non fuorvianti, basate su dati scientifici presentati in modo comprensibile.

Pertanto, il giudice cautelare ha concluso che sono vietate le informazioni generiche e non verificabili sui materiali utilizzati per la realizzazione dei prodotti offerti.

[torna su](#)

### *Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 809132232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)